

ALLEGATO 3



**ASSOCIAZIONE FORMAZIONE INNOVATIVA
E TUTELE PER L'AVVOCATURA**

**REGOLAMENTO
ASSOCIATIVO**

Regolamento Associativo

A.F.I.T.A.

Associazione Formazione Innovativa e Tutele per
l'Avvocatura

valido dal 13 aprile 2022



A.F.I.T.A. Associazione Formazione Innovativa e Tutele per l'Avvocatura

Premessa

A.F.I.T.A. Associazione Formazione Innovativa e Tutele per l'Avvocatura (già Aiga Sicura) è un'associazione che si propone di:

- ricercare, studiare, progettare, realizzare e diffondere strumenti innovativi per lo svolgimento della professione forense;
- contribuire alla tutela degli interessi della categoria forense, favorendo il superamento delle problematiche relative allo svolgimento della professione di avvocato;
- agevolare la collaborazione tra gli avvocati, favorendone l'interazione al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e delle sinergie professionali;
- contribuire alla formazione professionale e personale degli avvocati

Per raggiungere i propri scopi associativi A.F.I.T.A., in conformità al proprio statuto, si propone di:

- progettare ed erogare, direttamente o attraverso propri partners, percorsi di formazione e/o aggiornamento professionale e/o personale per i propri iscritti;
- organizzare eventi, seminari, percorsi di studio, congressi, conferenze;
- svolgere attività di studio e ricerca sulla professione forense nonché attività di comunicazione rivolta al mondo dell'avvocatura e ad altri soggetti con lo stesso interagenti;
- ricercare, individuare e stipulare con soggetti terzi, convenzioni di natura assicurativa in favore degli Avvocati e dei loro familiari nonché, più in generale, qualsiasi tipo di convenzione utile alla tutela e alla protezione degli Avvocati dai rischi derivanti dallo svolgimento della professione o comunque funzionale allo svolgimento della professione forense;

- ricercare, individuare e stipulare con soggetti terzi altre convenzioni utili per la vita professionale, privata, ricreativa e culturale degli Avvocati e dei loro familiari.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi associativi potrà avvalersi della collaborazione di soggetti terzi con cui potrà stipulare accordi, convenzioni, partnership e sinergie.

Articolo 1. Requisiti e modalità di iscrizione

a. Chi può aderire come socio ordinario

Possono fare domanda di adesione ad A.F.I.T.A., **quali titolari del rapporto associativo come soci ordinari**, gli Avvocati e i praticanti iscritti in uno degli albi nel territorio della Repubblica Italiana, e/o che esercitano la professione forense nell'ambito di uno Stato appartenente alla Unione Europea che condividano gli scopi fissati dallo Statuto e desiderino contribuire al loro perseguimento attraverso il proprio contributo personale e/o finanziario, nonché desiderino beneficiare delle attività, delle convenzioni e dei servizi riservati dall'Associazione ai propri iscritti.

Possono beneficiare delle convenzioni e dei servizi associativi anche i familiari componenti il proprio nucleo.

Relativamente ai servizi offerti in convenzione con soggetti terzi all'associazione, l'identificazione del nucleo del socio è specificata nelle Condizioni e/o nelle Norme Generali delle singole Convenzioni a cui il socio stesso intende aderire.

I Soci sostenitori possono beneficiare delle convenzioni e dei servizi associativi ma non hanno diritto di voto né gli altri diritti spettanti ai soci ordinari.

b. Come aderire

Per aderire è necessario presentare al Consiglio Direttivo sui modelli predisposti:

- la richiesta di iscrizione, che comprende, tra l'altro, l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti, l'adesione incondizionata alle norme statutarie e regolamentari nonché l'accettazione al trattamento dei dati;

- la fotocopia di un documento

oltre che versare la quota associativa annuale con le modalità indicate al momento dell'iscrizione.

L'importo della quota associativa annuale, deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, viene comunicata al momento dell'iscrizione.

c. L'iscrizione

Le richieste di iscrizione sono esaminate e approvate dal Consiglio Direttivo di A.F.I.T.A. o in via di urgenza dal Presidente.

In tal caso, accertata la regolarità delle richieste e la sussistenza dei requisiti, il Presidente delibera l'iscrizione, soggetta a successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di non accoglimento della richiesta di iscrizione, A.F.I.T.A. restituirà tutti gli importi eventualmente versati dal richiedente.

Articolo 3. Il rapporto associativo

a. Durata del rapporto associativo. Recesso, esclusione, decesso.

Il vincolo associativo è a tempo indeterminato salvo diritto di recesso da parte del socio.

I soci possono recedere, oltre che nei casi espressamente previsti dal cod.civ., il 1° gennaio di ogni anno, purchè sia trascorso almeno un anno completo di iscrizione.

In caso di mancato recesso il socio è tenuto ogni anno al pagamento della quota associativa annuale prevista dal Consiglio Direttivo,

I soci cessano altresì di appartenere all'Associazione oltre che per recesso anche per esclusione e per causa di morte.

La dichiarazione di recesso, esercitabile nei casi previsti dal codice civile, deve essere comunicata all'Associazione con raccomandata a ricevuta di ritorno o a mezzo pec all'indirizzo amministrazione@pec.afita.it, ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, o che non siano più iscritti, per qualsivoglia motivo

all'albo degli avvocati o al registro dei praticanti tenuti dagli ordini territoriali degli avvocati, non possono ripetere la quota associativa e/o i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Socio viene escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:

- a) non osserva le disposizioni dello Statuto o non si attiene alle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci o dagli amministratori dell'Associazione;
- b) svolge attività contrastante, moralmente o materialmente, con gli interessi dell'Associazione;
- c) non versa, nel termine stabilito dagli amministratori, le quote sociali e/o i contributi associativi. Quando gli amministratori ritengono un Socio passibile di esclusione, devono contestargli per iscritto l'inadempienza rilevata ed invitarlo a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine perentorio di quindici giorni.

Con la delibera di esclusione, si estingue ogni diritto del Socio e dei familiari assistiti.

Il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa o di ogni altro contributo o rateo deliberato dagli organi dell'associazione, tutte le attività e i servizi associativi sono sospesi di diritto nei confronti del socio moroso, decorso il termine di dieci giorni dalla contestazione dell'omissione.

La sospensione può essere evitata soltanto con il pagamento, entro il termine di cui al precedente comma, dell'importo dovuto a qualsiasi titolo all'Associazione.

Il mancato pagamento della quota sociale sospende il diritto ad accedere alle convenzioni riservate ai soci.

In caso di uscita volontaria (recesso) da parte del Socio le prestazioni e/o i servizi previsti dalle convenzioni a cui il socio abbia aderito rimarranno attivi sino alla loro prima scadenza contrattuale, così come indicato nelle singole condizioni/norme delle convenzioni sottoscritte dal Socio.

Il decesso del socio da un lato fa cessare il rapporto associativo mentre relativamente alle conseguenze del decesso con riferimento alle singole convenzioni stipulate dal socio stesso (e alle eventuali conseguenze relativamente ai suoi familiari) si vedano nel condizioni/norme delle convenzioni sottoscritte dal socio.

Oltre ai casi di decadenza previsti dallo statuto, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio e, o, del suo familiare aderente per indegnità nei casi seguenti:

1. false, inesatte o reticenti dichiarazioni rese allo scopo di fruire indebitamente delle prestazioni
2. presentazione, ai fini del rimborso, di documentazione sanitaria alterata o non veritiera
3. reiterata e, o, continuata morosità (vedi precedente punto d).

In nessun caso gli esclusi hanno titolo alle prestazioni richieste e al rimborso delle quote di contributo versate fino al momento dell'esclusione,

Articolo 4. Assistenza ai soci

Il servizio assistenza soci

Il servizio assistenza soci fornisce ogni tipo di informazione e di assistenza relativamente:

- ai servizi e alle prestazioni associative
- a qualsiasi problematica amministrativa e relativa alle convenzioni

Il servizio assistenza soci rilascia le informazioni esclusivamente ai soci titolari.

Il socio può contattare il servizio assistenza soci attraverso il seguente indirizzo mail: assistenza@afita.it.

Il socio può inoltre contattare per iscritto a seconda della sua esigenza i seguenti recapiti.

Servizio assistenza soci

assistenza@afita.it

Amministrazione

info@afita.it

amministrazione@pec.afita.it

Per richieste generiche

info@afita.it

Sito internet: www.afita.it

Indirizzo: via delle gardenie, 150 – 00172 Roma (RM)

Articolo 5. Controversie

Le eventuali controversie derivanti dalla stipula delle convenzioni da parte dei Soci saranno gestite secondo quanto stabilito nelle specifiche Condizioni e/o Norme Generali delle convenzioni sottoscritte.

Per le controversie che dovessero insorgere tra A.F.I.T.A. e i suoi soci con riferimento al rapporto associativo, sarà competente il Tribunale di Roma.

6. L'accesso ai servizi e alle convenzioni

a) Attività e servizi svolti direttamente dall'Associazione

Le attività e i servizi associativi erogati direttamente dall'Associazione sono disciplinati dalle loro singole condizioni di accesso e fruizione, fornite ai soci al momento dell'adesione agli stessi.

b) Servizi, prestazioni e attività delle Convenzioni sottoscritte dall'Associazione in favore dei propri soci

Relativamente alle prestazioni e ai servizi proposti in convenzione ai Soci, si precisa che A.F.I.T.A. **non eroga direttamente le prestazioni** riservate nelle Convenzioni ai propri iscritti e **non ne sostiene i relativi rischi**. Le Convenzioni sono stipulate con operatori economici (Compagnie di Assicurazione, Casse Mutue, Intermediari specializzati, Enti di formazione, altri soggetti abilitati a svolgere le singole attività a norma di legge) che professionalmente offrono prestazioni e servizi previsti nell'ambito di quanto stabilito dal legislatore, relativamente all'attività svolta.

b.1 Le convenzioni assicurative

L'adesione all'A.F.I.T.A. implica, tra le altre cose, la possibilità di avere accesso a coperture assicurative a condizioni economiche e normative particolarmente favorevoli, negoziate da A.F.I.T.A. stessa in favore dei propri iscritti.

Con riferimento quindi alle convenzioni di natura assicurativa si precisa che, A.F.I.T.A., attraverso il proprio broker assicurativo Broking & Consulting Srl, si occupa di ricercare le migliori convenzioni assicurative per i propri iscritti. Nell'ambito di tali convenzioni, **i servizi prestati da A.F.I.T.A. sono esclusivamente di natura associativa.**

Tutti i servizi di intermediazione assicurativa sono prestati dalla Broking & Consulting Srl, intermediario iscritto nella sez.B del RUI al numero B000420772, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le prestazioni e le garanzie di natura assicurativa previste dalle Convenzioni in favore dei soci sono erogate esclusivamente da Compagnie Assicurative o da Casse Mutue.

Nessuna prestazione di natura assicurativa è quindi prestata dall'Associazione A.F.I.T.A. che in alcun modo e per alcuna ragione sostiene rischi di natura assicurativa.

b.1.1. Decorrenza e durata delle prestazioni delle Convenzioni

E' importante precisare che **le prestazioni previste nelle convenzioni assicurative per l'assistenza sanitaria integrativa e/o nei piani sanitari mutualistici decorrono sempre dal primo giorno del mese successivo della richiesta di adesione** alla Convenzione stessa (o di integrazione, ove prevista), salvo diversa motivata comunicazione, e hanno efficacia nei limiti delle condizioni previste dai singoli piani.

Le altre Convenzioni di natura assicurativa di altra natura decorrono dalla data indicata nelle singole condizioni di polizza.

La durata delle coperture relative alle prestazioni previste dalle Convenzioni per la Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale) e da tutte le altre Convenzioni di natura assicurativa, nonché le modalità di recesso, sono riportate nei singoli e specifici documenti contrattuali sottoscritti individualmente dai Soci.

Per le convenzioni Salute Pro e Salute Light si veda quanto di seguito specificato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER I PIANI SALUTE PRO E SALUTE LIGHT

L'operatività delle garanzie previste dai Piani Salute (Pro e Light) è subordinata alla validità e all'efficacia delle convenzioni assicurative collettive stipulate da A.F.I.T.A. in favore dei propri soci.

La convenzione assicurativa collettiva del piano Salute Pro scade il 31 dicembre di ogni anno per tutti i soci aderenti e può essere rinnovata dalla Compagnia annualmente o su base pluriennale. In prossimità della scadenza annuale della convenzione il servizio assistenza soci ricorderà ai soci la possibilità di rinnovare l'adesione per la successiva annualità. I Soci interessati potranno rinnovare l'adesione a Salute Pro per la successiva annualità compilando e sottoscrivendo la relativa modulistica che sarà loro inviata in tempo utile. Ove decidessero di non rinnovare l'adesione le garanzie prestate dal piano Salute Pro cesseranno il 31 dicembre.

Le scadenze della Convenzione denominata piano Salute Light sono invece infrannuali e variano in funzione delle date di adesione effettuate dai singoli soci. Le date di decorrenza – e quindi di scadenza annuale - sono indicate nei singoli certificati di adesione alla convenzione. In questo caso il rinnovo dell'adesione è automatico, di anno in anno. Il socio che desiderasse disdire la sua adesione a tale piano dovrà darne comunicazione a Mutua Des con le modalità indicate nelle Norme generali (condizioni contrattuali) ricevute al momento della sottoscrizione del piano.

A.F.I.T.A. comunicherà ai soci i rinnovi delle convenzioni dei piani Salute Pro e Salute Light, nonché le eventuali variazioni dei contributi dovuti, non appena ricevuta la relativa informazione da parte della Compagnia Assicurativa e/o dalla Cassa Mutua.

Qualora la Compagnia assicurativa e/o la Cassa Mutua dovessero decidere di non rinnovare o disdettare le convenzioni assicurative collettive / i piani sanitari mutualistici di cui sopra, cesseranno – in coincidenza con la data di effetto della

cessazione o della disdetta – anche i piani Salute (Pro e Light) sottoscritti dai soci con le relative garanzie previste.

b.1.2. Accesso alle Convenzioni di natura assicurativa

Per l'accesso alle varie convenzioni di natura assicurativa e/o ai piani sanitari mutualistici è necessario fare apposita richiesta al servizio assistenza soci di A.F.I.T.A., che invierà la relativa documentazione contrattuale da sottoscrivere, così come fornita dalle Compagnie Assicuratrici e/o dalle Casse Mutue per il tramite del broker dell'Associazione.

b.1.3. Operatività, condizioni delle Convenzioni di natura assicurativa ed eventuale loro modifica

Le condizioni di operatività delle Convenzioni di natura assicurativa (e/o dai piani mutualistici) , con l'indicazione delle garanzie prestate con i relativi massimali, le definizioni, la gestione dei sinistri, le esclusioni, gli importi dovuti dai Soci, nonché con la indicazione delle carenze e delle franchigie applicate e dei limiti di operatività sono riportati dettagliatamente nelle Condizioni Assicuratrici / Norme generali nonché nei fascicoli informativi e nelle condizioni di assicurazione fornite al Socio al momento dell'adesione alla singola Convenzione.

Qualora le condizioni previste dalle Convenzioni di natura assicurativa fossero soggette a variazione ne sarà data debita comunicazione ai Soci che, ove lo ritenessero, potranno esercitare il recesso così come riportato nelle condizioni contrattuali delle singole Convenzioni.

La Convenzione **piano Salute Pro** è prestata da UnipolSai (attraverso il network UniSalute) con cui A.F.I.T.A. ha stipulato una polizza collettiva in favore di propri iscritti, quali beneficiari delle prestazioni. Per poter accedere al piano Salute Pro è necessario essere iscritti ad A.F.I.T.A. Tutte le prestazioni e le garanzie previste dal piano in convenzione Salute Pro sono erogate da UnipolSai attraverso il network UniSalute.

Nessuna prestazione viene erogata da A.F.I.T.A. che svolge esclusivamente un ruolo associativo e di contraente collettivo della polizza sanitaria.

Il piano in convenzione denominato **Salute Light** è prestato dalla Società di Mutuo Soccorso MUTUA Diritto e Salute, con la quale A.F.I.T.A. ha stipulato apposita convenzione al fine di garantire ai propri soci condizioni di miglior favore, rispetto a quelle di mercato, per l'accesso alle prestazioni previste da tale piano. I soci di A.F.I.T.A. che aderiscono al piano in convenzione Salute Light attivano un rapporto contrattuale diretto con la Società di Mutuo Soccorso MUTUA Diritto e Salute. Per poter accedere alla convenzione del piano Salute Light è necessario essere iscritti ad A.F.I.T.A. Le prestazioni offerte da MUTUA DES sono assicurate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa che provvede alla erogazione delle coperture per conto di MUTUA DES stessa.

Le soluzioni relative alle **Convenzioni per la RC Professionale e tutte le altre Convenzioni assicurative e/o piani sanitari mutualistici sono prestate da Compagnie e/o da Casse Mutue specializzate nel settore.**

b.1.4. Modalità di pagamento delle Convenzioni di natura assicurativa

Gli importi dovuti dai Soci a seguito dell'adesione alle Convenzioni sono previsti dalle specifiche Convenzioni e sono indicati nella documentazione contrattuale fornita al socio aderente e dallo stesso sottoscritta. Gli importi **sono dovuti per un intero anno**, anche se vengono corrisposti dal socio in quote mensili.

Alcune Convenzioni di natura assicurativa potrebbero prevedere come modalità di pagamento l'addebito tramite modello Sepa Sdd (Sepa core direct debit).

Il modello Sepa consente l'addebito di mese in mese sul conto corrente bancario del socio degli importi dovuti.

Qualora la Convenzione preveda il pagamento tramite SEPA e il socio fosse impossibilitato ad attivare tale forma di addebito, il socio stesso dovrà provvedere a

versare gli importi dovuti mediante bonifico bancario in favore di A.F.I.T.A. sulle seguenti coordinate:

Istituto bancario Credem – Credito Emiliano SpA

IBAN IT39V0303203201010000225375

entro il giorno 21 del mese precedente al quale si riferisce l'importo dovuto.

L'Associazione si occuperà poi di versare gli importi al fornitore dei servizi e dei prodotti assicurativi acquistati in Convenzione dal Socio.

b.1.5. Gestione dei sinistri delle Convenzioni assicurative

Si ricorda che tutte le prestazioni e i servizi previsti dalle Convenzioni stipulate dall'Associazione in favore dei Soci sono erogate direttamente dalle Compagnie Assicurative e/o Casse Mutue con cui le convenzioni sono state stipulate.

Infatti, A.F.I.T.A.:

- **per il piano in convenzione Salute Pro** è esclusivamente il contraente collettivo di una polizza assicurativa per l'assistenza sanitaria integrativa di cui i beneficiari sono i propri iscritti. La liquidazione delle prestazioni (e i relativi processi di valutazione della liquidabilità) sono di esclusiva pertinenza della Compagnia di Assicurazione con cui A.F.I.T.A. ha sottoscritto il contratto collettivo in favore dei propri soci.

A.F.I.T.A., su espressa richiesta del socio e con l'ausilio del proprio broker assicurativo, può assistere i soci fornendo informazioni su come attivare le garanzie previste dalla polizza sottoscritta presso la Compagnia Assicurativa. Si tratta di una mera attività informativa associativa e in alcun modo A.F.I.T.A. entra a far parte dei processi liquidativi o di valutazione dei sinistri che sono di esclusiva competenza della Compagnia di Assicurazione. Le richieste di liquidazione devono infatti essere obbligatoriamente effettuate dal Socio direttamente alla Compagnia di assicurazione così come indicato nelle Condizioni della Convenzione piano Salute Pro.

- **per il piano in convenzione Salute Light**, ha stipulato una convenzione in favore dei propri soci, con la Società di Mutuo Soccorso MUTUA DES, che eroga le prestazioni previste dal piano indicato attraverso NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa, e con la quale i soci attivano un rapporto contrattuale diretto. In tal caso i Soci di A.F.I.T.A. aderenti al piano Salute Light godono di condizioni di maggior favore rispetto a quelle di mercato per l'accesso al piano indicato. **La liquidazione delle prestazioni (e i relativi processi di valutazione della liquidabilità) sono di esclusiva pertinenza di NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa**, che, come detto, svolge l'attività liquidativa per conto di MUTUA DES.

Anche in tal caso A.F.I.T.A., su espressa richiesta del socio e con l'ausilio del proprio broker assicurativo, può assistere i soci fornendo informazioni su come attivare le garanzie.

Si tratta di una mera attività informativa associativa e in alcun modo A.F.I.T.A. entra a far parte dei processi liquidativi o di valutazione dei sinistri che sono di esclusiva competenza della Mutua DES.

Le richieste di liquidazione devono infatti essere obbligatoriamente effettuate dal Socio direttamente alla Compagnia di assicurazione così come indicato nelle Norme Generali di adesione al piano Salute Light.

- **per quanto concerne tutte le altre Convenzioni di natura assicurativa e/o piani mutualistici**, A.F.I.T.A. mette a disposizione dei propri iscritti le migliori convenzioni – individuate dal proprio broker assicurativo - riguardanti la libera professione dell'avvocato o altre aree di interesse per la professione forense, per la vita privata e/o la salute degli avvocati. In tal caso A.F.I.T.A. **non** svolge attività di contraente collettivo di polizze in favore dei propri iscritti. Questi ultimi, aderendo alle convenzioni assicurative stipulate da A.F.I.T.A., attivano un rapporto contrattuale diretto con le compagnie di assicurazione e/o casse mutue che forniscono le prestazioni garantite. A.F.I.T.A., nell'ambito del

rapporto associativo con i propri iscritti, si occupa, anche con l'ausilio del proprio broker esclusivo, di assistere i propri soci in tutta la fase di adesione di questi ultimi a tali convenzioni e nella eventuale successiva necessità di accedere alle garanzie previste dalle polizze e/o dai piani mutualistici stipulati (richiesta di liquidazione). Anche in tal caso A.F.I.T.A. non entra nell'ambito dei processi liquidativi e nella liquidazione stessa delle prestazioni, rimanendo tutto ciò ad esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e/o dalle casse mutue.

b.1.6. Variazione di status dei Soci relativamente alle Convenzioni di natura assicurativa per l'assistenza sanitaria intergrativa

Il socio, ovvero i suoi eredi, sono tenuti a notificare per iscritto, comunicandolo al servizio assistenza soci, qualsiasi variazione intervenuta nel nucleo familiare, ai fini dell'accesso alle Convenzioni di natura assicurativa dell'area "SALUTE".

Si precisa che, con riferimento alla Convenzione assicurativa per l'assistenza sanitaria integrativa piano "Salute Pro", per quanto riguarda la copertura prevista in favore dei neonati, il neonato è coperto dalla garanzia sanitaria sin dalla nascita e per i primi 60 gg di vita per le identiche garanzie e somme previste per la madre **sempre che il parto sia indennizzabile e sempre che la madre sia socia titolare o facente parte del nucleo assistito.** Trascorsi i 60 gg la madre può estendere al neonato le coperture previste dal piano in convenzione Salute Pro dandone apposita comunicazione al servizio assistenza Soci di A.F.I.T.A.. In tal caso, ove la madre avesse aderito a Salute Pro come singola, trasformerà la sua adesione in nucleo, con variazione del relativo contributo mensile. Ove la madre avesse già aderito come nucleo, il neonato sarà inserito nelle relative coperture.

Se, invece, il titolare del rapporto associativo è solo il padre, il neonato potrà essere inserito in copertura attraverso il passaggio dal piano singolo al piano nucleo Salute Pro.

Il passaggio da socio singolo a socio con famiglia, con applicazione del maggiore contributo richiesto, deve essere comunicato dal socio al Servizio Assistenza soci attraverso la modulistica di adesione prevista.

Per il Piano Salute Pro il passaggio da nucleo a socio singolo, con conseguente riduzione del contributo mensile, può avvenire solo l'1 gennaio di ogni anno avendo il socio provveduto a comunicare l'esclusione dei familiari del nucleo entro il 30 Novembre.

Per il **piano in convenzione Salute Light** il passaggio da nucleo a singolo, con conseguente riduzione del contributo mensile, può avvenire solo previa accettazione della relativa richiesta, da formulare alla Società di Mutuo Soccorso per il tramite di A.F.I.T.A., almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del Piano.

Per tutte le altre Convenzioni di natura assicurativa relative all'assistenza sanitaria integrativa si rimanda alle Condizioni contrattuali delle singole Convenzioni.

b.1.7. Obbligo del pagamento dei contributi e dei premi assicurativi relativi alle Convenzioni

Con riferimento al piano in convenzione Salute Pro, i contributi relativi alle coperture assicurative sono anticipati da A.F.I.T.A., per il tramite del proprio broker esclusivo Broking & Consulting Srl, alla Compagnia che fornisce le coperture stesse.

I Soci sono mensilmente obbligati al versamento ad A.F.I.T.A. dei contributi mensili previsti.

I contributi mensili non versati dai Soci, per il completamento dell'annualità sono ad ogni modo dovuti ad A.F.I.T.A. da parte dei Soci stessi e A.F.I.T.A. potrà agire per il loro recupero.

Con riferimento a tutte le altre Convenzioni di natura assicurativa e/o piani sanitari mutualistici, i Soci sono tenuti al pagamento di quanto indicato nelle singole polizze di

assicurazione / piani sanitari mutualistici da loro sottoscritti in forma individuale, con le modalità previste nei documenti contrattuali sottoscritti dai soci stessi.

Le conseguenze del mancato pagamento di premi o contributi sono disciplinate dalle singole Convenzioni.

c) Le altre Convenzioni associative (non assicurative)

A.F.I.T.A. si occupa di individuare Convenzioni di varia natura che possano essere di ausilio ai Soci nello svolgimento della loro professione e/o nella loro vita privata.

L'Associazione è particolarmente attiva nell'ambito della formazione professionale forense, con riferimento alla quale opera nell'individuare soggetti terzi (Enti di Formazione, Professionisti, Università, etc.) con cui stringere delle sinergie in modo da poter offrire ai propri soci delle soluzioni formative di alto profilo e innovative, che possano costituire uno strumento importante per poter svolgere al meglio la propria attività professionale.

L'Associazione opera altresì per individuare altre aree di Convenzionamento su tematiche ritenute utili per la vita professionale o privata degli avvocati.

Tutte le attività e i servizi derivanti dalle Convenzioni stipulate dall'Associazione in favore dei Soci sono regolati dalle singole Convenzioni le cui caratteristiche saranno messe a disposizione dei Soci da parte di A.F.I.T.A. I rapporti contrattuali conseguenti all'adesione alle Convenzioni si incardinano direttamente tra i singoli Soci e i soggetti terzi fornitori dei servizi in Convenzione.

Articolo 12. Privacy. Tutela dei soci rispetto al trattamento dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed in seguito all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale per la protezione dei dati o "GDPR"), il socio, i suoi familiari e ogni altro soggetto che entra in

contatto con A.F.I.T.A. comunicando o conferendo i propri dati personali devono essere informati riguardo al possesso e al trattamento dei loro dati personali da parte di A.F.I.T.A., in qualità di titolare del trattamento, con sede in Roma, via delle gardenie, 150 00172.

1 - Fonte dei dati personali:

I dati personali dei soci e dei loro familiari sono raccolti da A.F.I.T.A. direttamente presso i soci e gli interessati, al momento della compilazione della richiesta di iscrizione, delle dichiarazioni sullo stato di salute e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta (sanitaria e non) in relazione alla instaurazione del rapporto associativo e/o alla fruizione dei servizi in convenzione riservati ai soci, ovvero ancora al momento della registrazione nell'area web riservata predisposta da A.F.I.T.A.. I dati di altri soggetti che entrano in contatto con A.F.I.T.A. sono comunicati e, o, conferiti dagli stessi su base volontaria, ad esempio attraverso la compilazione di form online per la partecipazione ad iniziative o per l'acquisizione di ulteriori informazioni sull'attività di A.F.I.T.A..

2 - Finalità del trattamento:

A.F.I.T.A. informa che il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti finalità:

1. garantire l'esecuzione dei rapporti associativi e per l'adempimento di tutti i servizi resi ovvero offerti in convenzione ai soci da A.F.I.T.A., rese anche attraverso terzi (ad esempio compagnie di assicurazione, casse mutue, broker di assicurazione ed enti convenzionati)
2. adempimento di obblighi di legge, regolamentari o previsti dalla normativa comunitaria, ivi incluse disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e, o, da organi di vigilanza e controllo
3. adempimento ed esecuzione di rapporti precontrattuali e contrattuali, ad esempio con i fornitori di beni e servizi ed i partner istituzionali e commerciali (anche in relazione allo svolgimento delle attività volte all'adempimento dei servizi previsti in convenzione in favore dei soci e dei familiari)

4. adempimento di attività amministrative, gestionali e contabili
5. sviluppo delle attività commerciali, pubblicitarie e marketing, anche attraverso pratiche di marketing diretto, quali ricerche di mercato, informazioni commerciali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, telemarketing, sistemi automatizzati di chiamata, senza l'intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia message service) e SMS (Short message service), applicazioni informatiche (App), nell'area riservata del sito internet, ovvero attraverso social network
6. comunicazione a terzi, quali fornitori e partner commerciali, dei dati personali per finalità di marketing, anche attraverso pratiche di marketing diretto, e commerciali
7. solo per i dati conferiti attraverso la compilazione dei moduli (form) on line, finalità di profilazione degli utenti del sito internet, al fine di rilevare le preferenze personali degli utenti ed inviare loro informazioni, anche di carattere commerciale, più rispondenti ai loro interessi.

3 - Base giuridica del trattamento e conferimento dei dati. Revoca del consenso al trattamento:

Per le finalità sopra descritte, la base giuridica che legittima il trattamento è il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera "a" del GDPR, documentato in forma scritta, o in forma elettronica/digitale. Per alcune tipologie di trattamento, la base giuridica che rende legittimo il trattamento può essere costituita dalla necessità di adempiere ed eseguire un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero delle misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (articolo 6, comma 1, lettera "b" GDPR), ovvero ancora dall'adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6, comma 1, lettera "c" GDPR). Il conferimento dei dati, quando essi vengano acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente

funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale o associativo, è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto associativo, dei servizi prestati ovvero offerti in convenzione ai soci da A.F.I.T.A., anche attraverso terzi e, dunque, l'impossibilità di iscriversi ad A.F.I.T.A.. Di conseguenza, il socio, con la firma apposta nel modulo d'iscrizione e, o, con l'accettazione espressa della presente informativa presentata mediante il servizio web riservato ai soci, esprime il suo consenso al trattamento dei dati per le finalità sopraindicate (confronta paragrafo 2, nn. 1-4). Per le sole finalità di marketing (confronta paragrafo 2, n. 5), comunicazione a terzi per finalità di marketing e commerciali (confronta paragrafo 2, n. 6) e di profilazione (confronta paragrafo 2, n. 7), il consenso al trattamento non è obbligatorio ma facoltativo e subordinato all'espresso e specifico consenso dell'interessato. Pertanto, l'eventuale rifiuto di fornirlo non pregiudica gli adempimenti di legge, i servizi e le prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché lo svolgimento di rapporti associativi e contrattuali con A.F.I.T.A..

Revoca del consenso al trattamento:

L'interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, qualora la base giuridica del trattamento sia costituita esclusivamente dal consenso dell'interessato ad esempio per le finalità di marketing (confronta paragrafo 2, n. 5), comunicazione a terzi per finalità di marketing e commerciali (confronta paragrafo 2, n. 6), e per quelle con finalità di profilazione (confronta paragrafo 2, n. 7). Tale diritto non sussiste qualora il trattamento avvenga in esecuzione di obblighi di legge o per l'esecuzione di obblighi pre-contrattuali, contrattuali o dei rapporti volti alla fornitura di servizi o di prestazioni di natura contrattuale stipulati dall'interessato (paragrafo 2, nn. 1-4). In ogni caso, l'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

4 - Categorie dei dati trattati:

Le categorie di dati trattati sono costituite dai dati comuni, identificativi, sensibili e giudiziari (ed in particolare dai dati anagrafici e relativi allo stato di salute ovvero alla situazione reddituale o lavorativa) contenuti nella modulistica associativa ed assicurativa e nelle comunicazioni inviate dagli interessati nel corso dei relativi rapporti e per la loro esecuzione, ovvero per la fruizione dei relativi servizi e prestazioni, eventualmente resi anche in convenzione da terzi, anche assistenziali.

5 - Modalità del trattamento:

I dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, per scopi determinati, espliciti e legittimi, saranno pertinenti, aggiornati e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e potranno essere utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi. I trattamenti avverranno manualmente e con l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati (compresa la raccolta dei dati per via telematica, direttamente presso l'interessato).

6 - Categorie di destinatari ai quali i dati personali potranno essere comunicati:

I dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, ovvero di responsabili o incaricati dei trattamenti di loro competenza nominati da A.F.I.T.A.:

1. fornitori dei servizi assistenziali, previdenziali e assicurativi scelti da A.F.I.T.A. (ad esempio compagnie di assicurazione, società di gestione, broker assicurativi, istituti di cura) i quali, in tal caso, si occuperanno del relativo trattamento, e non saranno soggetti a diffusione
2. soggetti specificamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività contrattuali e comunque connesse ai servizi ed alle prestazioni rese da A.F.I.T.A., anche attraverso terzi
3. soggetti terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, associativo o dei servizi e prestazioni rese da A.F.I.T.A. (anche mediante trattamenti continuativi), quali società di

servizi informatici e cloudcomputing; banche e società che svolgono servizi di pagamento; assicurazioni; agenti; studi professionali che prestino servizi di assistenza, consulenza fiscale, legale o amministrativa; periti medico-legali e, o, assicurativi; società di recupero crediti ed i legali incaricati di seguire le procedure di recupero crediti o di affari contenziosi; società di stampa ed imbustamento della corrispondenza; eventuali revisori contabili.

4. organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge, ai quali i dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni, verifiche e controlli. I dati non sono oggetto di diffusione o trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A.F.I.T.A. non è titolare né responsabile del trattamento dei dati che i soci dovessero scambiare in via diretta con i fornitori dei servizi assicurativi, come nel caso di accesso a:

- a. piattaforme web per la gestione dei sinistri messe a disposizione dei soci direttamente dalle compagnie di assicurazione
- b. portali web per la sottoscrizione in forma diretta di servizi e polizze assicurative
- c. portali web per la fruizione di servizi assicurativi di altra natura)

In tali casi, titolari e responsabili del trattamento dati sono le singole società ed enti che prestano il servizio in forma diretta ai soci di A.F.I.T.A., acquisendo direttamente da loro i dati stessi.

7 - Tempi di conservazione:

I dati personali, anche sensibili o giudiziari, saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, dalla cessazione del rapporto associativo con A.F.I.T.A. da parte del socio/familiare. Qualora l'interessato abbia conferito i dati per l'esclusiva finalità di partecipare ad iniziative promozionali o commerciali o benefiche che non abbiano comportato la stipulazione di un rapporto contrattuale o associativo, i dati saranno conservati per la minore durata di 5 anni dal conferimento dei dati.

In ogni caso, è fatta salva la possibilità di una loro ulteriore conservazione in adempimento a eventuali obblighi di legge o per la tutela di diritti in sede giudiziaria. I dati personali potranno essere cancellati anche prima di tale periodo qualora non siano più necessari per adempimenti contrattuali, amministrativi, fiscali, contabili o di legge.

8 - Esistenza di un processo decisionale automatizzato:

Non è presente un processo decisionale automatizzato.

9 - Diritti dell'interessato:

L'interessato (socio o familiare) potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui riservati ed in particolare i seguenti:

- il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (articolo 15 GDPR)
- il diritto di rettifica e integrazione dei dati personali (articolo 16 GDPR)
- il diritto di cancellazione dei dati personali (diritto all'"oblio"), nei casi previsti dall'articolo 17 GDPR
- il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 18 GDPR
- il diritto alla portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall'articolo 20 GDPR
- il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali nei casi previsti dalla legge
- il diritto di revocare il consenso al trattamento (confronta paragrafo 3)
- il diritto di proporre reclamo ad un Autorità di controllo e segnatamente al Garante per la protezione dei dati personali. L'esercizio di tutti i diritti spettanti all'interessato può essere esercitato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica del responsabile per la protezione dei dati "privacy@afita.it" o scrivendo al titolare del trattamento ai seguenti recapiti: A.F.I.T.A. – via delle gardenie, 150 – 00172 Roma.

Su richiesta dell'interessato il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi

amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

10 - Titolare, Responsabile del trattamento e DPO (Data protection officer)

Il titolare del trattamento è: A.F.I.T.A. Associazione Innovazione e Tutela per l'Avvocatura – via delle gardenie, 150 – 00172 Roma, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il presidente, Beatrice Lomaglio.

Dati contatti del titolare del trattamento: privacy@afita.it

Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati ("DPO"): privacy@afita.it.

Articolo 13. Organi istituzionali e operativi

Consiglio direttivo



**ASSOCIAZIONE FORMAZIONE INNOVATIVA
E TUTELE PER L'AVVOCATURA**

Via delle gardenie, 150 – 00172

Roma

info@afita.it

www.afita.it